



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

TESTO COORDINATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 23.04.2015

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato a norma e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 360 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita nel Comune di Pomezia con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 25 febbraio 2000.

2. Per la disciplina della norma devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normativa vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2 Soggetti passivi

L'addizionale comunale all'IRPEF viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Pomezia alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2015, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0.6%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.65%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0.75%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0.79%
Oltre € 75.000	0.80%

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

3. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti;

4. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 4 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 5 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF é effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006:
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 6 - Pubblicazione

La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell'apposito sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 7 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.